



Avv. Alberto Foggia
Via della Scuola 1 - Tel 050.542786
56127 PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PISA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- TURRI** GIULIANO **Presidente**
- ESPOSITO ZIELLO** FRANCESCO **Relatore**
- BRUNI** CRISTIANA **Giudice**
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 522/2016
depositato il 06/10/2016

- avverso INTIM.PAGAM. n° 08720169002885843000 IRPEF-ALTRO
contro:
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - PISA
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
FOGGIA ALBERTO
VIA DELLA SCUOLA N.1 56100 PISA PI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 522/2016

UDIENZA DEL

24/01/2018 ore 15:30

N°

130/3/2018

PRONUNCIATA IL:


24.01.2018


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29.03.2018

Il Segretario

[Signature]
IL SEGRETARIO
M. P. D. A. M. S. /





Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento relativa a cartelle di pagamento già precedentemente notificate. Formulava le seguenti eccezioni: 1. Inesistenza insoluta e insanabile dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione; 2. Inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec con allegato l'intimazione di pagamento in formato PDF, in quanto la stessa non costituisce documento informatico ma documento analogico scannerizzato che non possiede i requisiti di certezza, intangibilità e garanzia, potendo essere modificato con appositi programmi in commercio; 3. Inesistenza della notifica dell'intimazione per mancata sottoscrizione della relata.

Si costituiva in giudizio l'agenzia della riscossione, asserendo che: 1. Per l'intimazione di pagamento non vi era obbligo di sottoscrizione perché atto non obbligatorio ma facoltativo; 2. La notifica via PEC del documento scannerizzato era valida perché la firma autografa era sostituita dall'indicazione a stampa come previsto dall'art. 6 quater della Legge 15.03.1991 n. 80; 3. Era stato comunque raggiunto lo scopo della conoscenza dell'atto da parte dell'intimato.

Questa Commissione ritiene che il ricorso sia fondato.

Deve essere decisa in via preliminare l'eccezione di inesistenza-nullità della notifica via PEC dell'intimazione di pagamento, perché assorbente di ogni altra eccezione e deduzione.

Indubbiamente la notifica dell'atto di intimazione può essere eseguita con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI_PEC) ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI_PEC all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi applicano le disposizioni dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993 n. 600. Alla stregua del citato dettato normativo l'Agente della riscossione, può avvalersi, per la notifica della cartella, dei vari soggetti indicati dalla norma (c.d. notifica tradizionale) e qualora, intenda utilizzare la posta elettronica certificata deve rispettare le modalità di cui al citato DPR n. 68/2005 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della Legge n. 3 del 2003 che rimanda a sua volta, tramite l'art. 3 e ss. al DPR n. 445/00 ed al D.lgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). E proprio l'art. 20 del citato D.lgs n. 82/2005 definisce cosa si intende per "documento informatico", oggetto della notificazione: "la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole di cui all'art. 71..." Con D.P.C.M. 13/11/2014 sono state approvate le regole tecniche in materia di formazione trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20,22,23 bis, 40 comma 1, 41, 71 comma 1, del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il Capo II definisce le regole tecniche del "Documento Informatico" e all'art. 3, comma 1, disciplina la sua formazione mediante una delle seguenti modalità: a) omiss..... b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico. Il comma 5 del predetto articolo stabilisce "Nel caso di documento

informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall'operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica che garantisca l'inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione". Inoltre l'art. 4 disciplina le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici come è il caso della cartella di pagamento notificata ed allegata alla PEC, di cui all'art. 22 commi 2 e 3 del Codice "la copia è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Il comma 3 del predetto articolo stabilisce "... Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale dal notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato...". Inoltre l'art. 10 del predetto decreto disciplina ai sensi dell'art. 23 ter, comma 3 del Codice, le copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici (come è il caso della cartella di pagamento) formato dalla pubblica amministrazione e anche in questo caso la norma impone la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata da parte del funzionario delegato così da garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.

Alla stregua della normativa su richiamata si evince che solo con la firma digitale o la firma elettronica qualificata del documento viene garantita l'integrità e la immodificabilità del documento informatico (atto di intimazione). Al contrario il solo allegato in formato PDF costituisce un atto scannerizzato di un documento cartaceo che, in mancanza della firma digitale, non garantisce quei requisiti richiesti dal legislatore di certezza, intangibilità e garanzia nonché dell'attestazione di conformità all'originale. La suesposta convinzione viene altresì avvalorata non solo da numerose pronunce di Commissioni tributarie di merito ma anche dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato che ha chiarito che la PEC da piena prova della data di invio o di ricezione di una mail ma non garantisce ai documenti trasmessi in allegato la stessa efficacia probatoria degli originali. Per far sì che questi ultimi possano essere considerati atti originali è necessario apporre la firma digitale sul documento. In conclusione ritiene pertanto il Collegio che l'atto di intimazione in formato PDF trasmessa al contribuente tramite posta elettronica certificata, rappresentando la mera scannerizzazione di un documento cartaceo e non l'originale, non ha valore giuridico di avvenuta notifica. Solo la estensione in formato "p7m" del file notificato garantisce infatti la integrità e la immodificabilità del documento informatico e la identificabilità del suo autore relativamente alla firma digitale e conseguentemente la paternità dell'atto.

Conseguentemente nella specie il mancato rispetto del procedimento previsto dalla legge ai fini della notifica dell'atto a mezzo pec, pare integrare una ipotesi, più che di nullità, di inesistenza della notifica medesima; categoria che è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza di materiale dell'atto, nella ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione; ne consegue come non sia applicabile la sanatoria invocata da parte resistente, posto che questa, se del caso, può riguardare le sole ipotesi di nullità e giammai di inesistenza. In ragione dell'accoglimento del motivo esaminato in via preliminare la cartella impugnata va annullata con conseguente assorbimento degli altri motivi. Quanto alle spese di lite sussistono le


condizioni ed i presupposti per disporre la compensazione vista la novità e complessità della materia trattata in quadro giurisprudenziale che ad oggi non può definirsi univoco.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Pisa li, 24.01.2018

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

